

Oggetto dell'appalto: **PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO CASSONI, PRELIEVO, CARICAMENTO, TRASPORTO E RECUPERO FINALE PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI, DEI FANGHI DERIVANTI DAL TRATTAMENTO ACQUE REFLUE URBANE, PRESSO GLI IMPIANTI DI GESTIONE ACQUA S.P.A. CIG B1290464DF.**

## CHIARIMENTI AL 02/05/2024

### Domanda 01

Buongiorno al punto 16 del disciplinare di gara viene previsto, come obbligatorio, il sopralluogo sull'impianto di Cassano Spinola che, però, non è tra i depuratori oggetto di gara (Ovada, Novi Ligure, Castelnuovo Scrivia e Tortona). Si chiede, pertanto, di fornire chiarimenti sul punto. Si chiede, inoltre, se il requisito della titolarità degli impianti di smaltimento/recupero fanghi possa essere dimostrato attraverso il ricorso all'istituto dell'avvalimento.

### Risposta 01

Il sopralluogo obbligatorio è da effettuarsi sugli impianti oggetto dei servizi (Tortona, Novi Ligure, Castelnuovo Scrivia e Ovada), così come indicato nel Capitolato Speciale di Appalto e nell'apposito allegato al disciplinare (Allegato 3). L'indicazione all'art.16 del disciplinare di gara relativa all'impianto di Cassano Spinola si tratta di un refuso in quanto quest'ultimo non è tra gli impianti in oggetto dei servizi.

Il requisito di idoneità professionale della titolarità degli impianti di smaltimento/recupero fanghi può essere oggetto di avvalimento. Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso di tale requisito solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. Si applicano in tal caso le disposizioni in materia di subappalto in quanto l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

### Domanda 02

Nel compilare il modello DGUE request messo a disposizione, abbiamo rilevato quanto segue: al punto "Subappaltatori", non è possibile digitare alcunché e l'unica possibilità offerta è la dicitura "servizio di smaltimento fanghi". Poiché è nostra intenzione affidare in subappalto parte del servizio di noleggio cassoni, caricamento e trasporto, non è possibile effettuare la dichiarazione così come prevista dal disciplinare di gara a pag. 13. Pertanto si chiede se, la dichiarazione di subappalto, può formare oggetto di dichiarazione supplementare al modello DGUE request messo a disposizione. In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

### Risposta 02

E' possibile presentare apposita dichiarazione integrativa con indicazioni delle lavorazioni che si intendono subappaltare, nel rispetto di quanto previsto dall'art.119 del D.Lgs.36/2023.

Resta inteso che è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Se l'operatore economico intende ricorrere al subappalto c.d. necessario per acquisire requisiti non posseduti dovrà dichiarare tale volontà, oltre a presentare i documenti previsti nel disciplinare di gara.

## **Domanda 03**

Sempre con riferimento al punto relativo al subappalto, si chiede di confermare se deve essere prodotto, sin dalla fase di gara, il DGUE del subappaltatore e, in caso di risposta affermativa, come procedere per la sua redazione.

## **Risposta 03**

Come previsto nel disciplinare di gara, se il concorrente ricorre al subappalto c.d. necessario per acquisire requisiti non posseduti (es. requisito di idoneità professionale di cui all'art.11.1 punto d), l'operatore dovrà produrre:

- 1) Dgue compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del trasportatore
- 2) Domanda di partecipazione + dichiarazione integrativa compilata e sottoscritta dal Legale rappresentante del trasportatore.

Se il concorrente intende invece riservarsi la possibilità di avvalersi di subappalto "facoltativo", non è necessario presentare, sin dalla fase di gara, il DGUE del subappaltatore.

## **Domanda 04**

Buongiorno, si chiede come deve essere generato il DGUE del subappaltatore e dell'ausiliario in caso di avvalimento.

## **Risposta 04**

In caso di subappalto c.d. necessario e di avvalimento è l'operatore che partecipa alla gara che, dopo aver scaricato l'eDgue response in f.to xml ed averlo fornito per la compilazione e la firma al suo subappaltatore/ausiliario, lo deve ricaricare in Piattaforma all'interno della documentazione amministrativa.

## **Domanda 05**

Con riferimento a quanto riportato all'Art.8 del Capitolato Speciale di Appalto, con la presente siamo a richiedere se per l'aggiudicatario sia prevista la possibilità di sospendere il servizio di recupero di quei rifiuti/fanghi che, nel corso di svolgimento del servizio, non dovessero più rispettare i limiti previsti per recupero agricolo dalla DGR Lombardia n°X/2031 del 01.07.2014 e s.m.i. e dall'Art.41 della Legge n°130 del 16.11.2018 e s.m.i. In generale, infatti, le autorizzazioni necessarie per recuperare i rifiuti/fanghi in oggetto, prevedono dei limiti ben definiti a cui attenersi, sia in ingresso che in uscita all'impianto. Non sono infatti a discrezione dell'aggiudicatario, la facoltà e la possibilità di ritirare presso il proprio impianto rifiuti/fanghi fuori specifica.

## **Risposta 05**

Così come previsto all'art. 8 del CSA, "... L'Appaltatore non avrà diritto a sospendere il servizio o ad azioni di rivalsa, nel caso in cui, durante l'esecuzione del contratto, potranno verificarsi variazioni delle caratteristiche analisi chimico-fisiche e biologiche dei rifiuti".

Inoltre, così come riportato all'art. 12 dello stesso CSA, "L'Appaltatore in sede di gara deve specificare la destinazione dei rifiuti da destinare a recupero (smaltimento solo qualora le caratteristiche non ne consentano il recupero e, comunque previo consenso dell'Appaltante), rispettando quanto previsto dalla normativa vigente.

..... Le autorizzazioni necessarie a svolgere il servizio sono a totale carico dell'Appaltatore, senza alcun adempimento a carico dell'Appaltante. L'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente nei luoghi in cui i rifiuti verranno conferiti (normativa Nazionale, Regionale, autorizzazioni, ecc...). Il servizio di cui trattasi è considerato collegato ad un pubblico servizio e pertanto l'Appaltatore non potrà, per nessuna ragione, sospenderlo, pena la risoluzione del contratto e la richiesta di maggiori danni. In caso di

chiusura dell'impianto di recupero/smaltimento, l'Appaltatore dovrà sempre garantire la continuità del servizio, facendosi capo di rintracciare un nuovo impianto di recupero/smaltimento cui conferire i rifiuti. Allo stesso modo, l'Appaltatore dovrà provvedere in accordo con l'Appaltante e a proprie spese, a smaltire i rifiuti presso altro sito autorizzato qualora l'impianto di smaltimento originario ne vieti l'accettazione. In tutti gli altri casi non sarà consentito alcun conferimento al di fuori degli impianti autorizzati dichiarati in sede di gara."

## IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Vittorio Risso